



## TRIBUNALE DI PARMA

### UFFICIO G.I.P. – G.U.P.

Il G.I.P., dottor Luca Agostini,

Esaminata la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal P.M. nei confronti di ██████████, in atti generalizzato, per il reato di cui all'art. 187, co. 1°, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché guidava il veicolo ██████████ targato ██████████, di proprietà di altra persona, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Comesso in ██████████ (PR) il 6/3/2025;

Letti gli atti;

#### *Ritenuto che*

il reato contestato non sia configurabile, poiché si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale formulazione della suddetta disposizione incriminatrice<sup>1</sup>, dalla quale, come noto, l'art. 1, co. 1°, lett. b), n. 2, della L. 25 novembre 2024, n. 177, rimosse il riferimento allo «*stato di alterazione psico-fisica*» del guidatore per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, introducendo una mera correlazione temporale che stride con svariati principi dettati dalla Carta fondamentale in materia penale<sup>2</sup>, ovvero in particolare e in estrema sintesi quelli di:

- offensività (*nullum crimen sine iniuria*), sancito dall'art. 25, co. 2°, Cost., posto che la contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è reato di pericolo posto a tutela della sicurezza della circolazione stradale e quindi dell'incolumità degli utenti della stessa e, laddove si prescindesse dallo stato di alterazione, si declinerebbe verso un diritto penale d'autore<sup>3</sup>, punendo l'automobilista assuntore di stupefacenti in quanto tale (dunque responsabile di un consumo penalmente irrilevante) e non perché ponga a

---

<sup>1</sup> In ossequio all'insegnamento della Consulta, sin dalla sentenza n. 356 del 1996, punto 4 del «Considerato in diritto».

<sup>2</sup> Tanto che, a quanto consta, sono già state sollevate almeno tre questioni di legittimità: G.I.P. Trib. Macerata, ord. 28.3.2025 e G.I.P. Trib. di Siena, ord. 18.4.2025, in sistemapenale.it, 21 maggio 2025; G.I.P. Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, in sistemapenale.it, 17 aprile 2025.

<sup>3</sup> Cfr. Corte cost. n. 116 e n. 28 del 2024, n. 249 del 2019, n. 519 e n. 263 del 2000.

repentaglio i suddetti beni giuridici, sulla scorta di una presunzione non corrispondente all'*id quod plerumque accidit*<sup>4</sup>.

Ed invero, la stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 277 del 27 luglio 2004 evidenziò che «(...) *la fattispecie penale prevista dall'art. 187 del codice della strada è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro, l'assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione, per l'accertamento del quale - come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità - non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio (...)*»,

Nella medesima pronuncia, come noto, la Consulta reputò che il Legislatore non è tenuto a individuare soglie analoghe a quelle contemplate dall'art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 1992, poiché ciò che fonda la lesività della condotta punita dall'art. 187 dello stesso D.Lgs. non è il dato quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope «(...) *ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (...)*»;

- uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., dato che, senza il riferimento espunto dalla previsione normativa, verrebbero equiparate in modo irragionevole condotte meritevoli di sanzione (poiché realmente idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, come la guida in effettiva alterazione psico-motoria, dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche di alcolici, considerato che l'art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 1992 richiede tutt'ora che l'autore versi in stato d'ebbrezza), ad altre del tutto neutre rispetto alla tutela che l'art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992 intende apprestare (quale l'assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa diversi giorni prima rispetto al momento della guida, effettuata in condizioni di perfetta lucidità e capacità)<sup>5</sup>;
- tassatività e determinatezza (art. 25, co. 2°, Cost.), nella misura in cui non consentirebbe di determinare quanto tempo possa intercorrere tra l'assumere le

---

<sup>4</sup> Cfr. Corte Cost. n. 211 del 2022, n. 278 del 2019, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 225 del 2008 e n. 333 del 1991. Si punirebbe solo il modo di essere dell'agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, in chiave paternalista (se non anche antiliberal), come efficacemente notato da G.I.P. Trib. di Siena, ord. 18.4.2025, cit.

<sup>5</sup> Cfr. G.I.P. Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, cit.

sostanze vietate e il guidare, non consentendo pertanto ai consociati di comprendere quale sia il comportamento doveroso richiesto dalla normativa vigente;

- finalismo rieducativo della pena (art. 27, co. 3°, Cost.), poiché quella inflitta non potrebbe essere vissuta come “giusta” dall’imputato, a maggior ragione laddove venissero punite persino condotte attuate nell’ambito di progetti di disintossicazione, se il soggetto dovesse assumere succedanei delle sostanze droganti suscettibili di comportare una sua positività<sup>6</sup>;

infatti, come segnalato da attenta dottrina, l’inciso iniziale del co. 2°-bis dello stesso art. 187 («*Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (...)*») può intendersi come indicativo della perdurante necessità che l’assunzione di droghe sia produttiva di effetti alteranti le condizioni psicofisiche di chi viene sottoposto a controlli mentre si trova alla guida di un veicolo e non già come mera incongruenza normativa<sup>7</sup>, nonostante il legislatore storico fosse mosso da intento opposto<sup>8</sup>. Ed invero, solo in presenza di tale presupposto gli operanti di Polizia possono procedere agli accertamenti “di secondo livello” previsti dai co. 2°-bis e 3° della disposizione in commento, funzionali alla prova del reato contravvenzionale di cui si discute che, dunque, continua a sua volta a fondarsi su esso, nonostante l’intervento riformatore del 2024;

gli accertamenti effettuati nel caso di specie non siano sufficientemente affidabili circa il perdurante effetto della *marijuana* sul ██████████ nel momento in cui venne fermato, poco dopo le 17.00 del 6 marzo 2025 alla guida dell’autocarro ██████████ targato ██████████ all’intersezione tra via ██████████ e via ██████████ a ██████████ da una pattuglia del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense. Infatti, la positività fu accertata tramite esami su un campione prelevato alle 18.40 (quasi due ore dopo la condotta incriminata), che secondo le analisi svolte nell’ospedale Maggiore di Parma presentava un tasso di 83 ng/ml di cannabinoidi rispetto a un *cut off* farmacologico di 50 ng/ml. Tuttavia, gli operanti non danno atto di alcun indice da cui possa evincersi che l’imputato non fosse nel pieno delle sue facoltà o nelle normali condizioni psico-fisiche richieste per guidare, come pure il personale medico che lo accolse nel Pronto Soccorso del suddetto nosocomio

---

<sup>6</sup> Così la memoria del P.M., che sollecitò il G.I.P. Trib. Pordenone a sollevare questione di legittimità costituzionale.

<sup>7</sup> Come invece ritenuto da Trib. Macerata, ord. 28.3.2025, mentre secondo G.I.P. Trib. di Siena, ord. 18.4.2025.

<sup>8</sup> Dai lavori preparatori alla L. n. 177 del 2024 si evince che mirava a superare le difficoltà operative superando «*lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale*».

per svolgere gli accertamenti dei cui esiti si è appena dato conto (ciò che peraltro induce a dubitare seriamente del fatto che nella fattispecie si potessero disporre gli accertamenti “di secondo livello”, difettandone i presupposti a mente del già citato co. 2°-bis dell’art. 187 del D.Lgs. n. 285 del 1992). Sul punto pare altresì opportuno ricordare che:

- a) la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che gli esami ematici hanno un’affidabilità di gran lunga maggiore rispetto a quelli sulle urine, poiché rilevano la presenza di sostanze che, al momento dell’accertamento sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione, proprio perché ancora in circolo nel sangue<sup>9</sup>;
- b) nella stessa ottica in data 11.4.2025 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute dettarono le “*Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada*”, stando alle quali «(...) *la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida*».

Come esplicito in nota in calce alla pagina dove si legge il suddetto periodo, «*nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il loro effetto*»;

P.Q.M.

visto l’art. 459 c.p.p.

Rigetta la richiesta e dispone restituirsi gli atti al P.M.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Parma, 26 settembre 2025

Il G.I.P.

dott. Luca Agostini

---

<sup>9</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen.: Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 2020 (dep. 17 gennaio 2025), in *C.E.D. Cass.*, non mass., 1.1 mot. dir.